



I.C. VILLABATE 2

~~~~~Via G. Tomasi di Lampedusa .s.n.s – 90039 Villabate ~~~~~

Segreteria Tel. / **0916142456**- C.F. **97382160824**

e-mail ministeriale: [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it)    posta certificata: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)

~~~~~

Circ. n. 59

I.C. VILLABATE 2-VILLABATE Prot. 0002042 del 07/10/2024 IV (Uscita)

Villabate, 07/10/2024

A I. c. Villabate 2 (PA)

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Ai docenti coordinatori di classe
Ai docenti Referenti di Plesso
AI DSGA

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

VISTA la nota dell’USR Sicilia sulla Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione n. prot. 16722 del 22/04/2024 ;

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della **vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione relativamente a: mancata iscrizione o elusione dell’obbligo di istruzione.**

MANCATA ISCRIZIONE

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il **r.o.d.i (Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo, cioè i genitori o tutori legali)**, invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, l’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo, previamente ammonito:

non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. **il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo** che, **ammonito** ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO

Il Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti coordinatori e dei docenti FF.SS. per la Dispersione Scolastica, verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che:

- sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi,
 - ovvero coloro che la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo,
- e predisporre i conseguenti atti da inoltrare al Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

SI INVITANO PERTANTO I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE A CONTROLLARE LE ASSENZE DEGLI ALUNNI E A PROCEDERE CON L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CIRCOLARE N°55 DEL 03 OTTOBRE 2024.

**La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Anna Maria Cilluffo)**